



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

Decreto n. 123 /2022

Aversa, 22 aprile 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il presente provvedimento viene emesso a parziale rettifica e sostituzione del decreto n. 116 del 20.4.2022 di questo Procuratore.

Il presente decreto vale a regolamentare l'attività svolta dell'Ufficio 335 e ha la finalità di snellirne le attività, limitando per quanto possibile la necessità di ricorrere ad autorizzazioni del Pubblico Ministero, in conformità al dettato legislativo.

Si rappresenta che, in base alla regolamentazione già esistente presso quest'Ufficio (cfr. Ordine di Servizio n. 637/2015), al punto 5 era già prevista la possibilità di rilasciare comunicazione senza richiedere l'autorizzazione del Pubblico Ministero nei seguenti casi:

- procedimento iscritto a mod. 21 bis su richiesta dell'indagato, della persona offesa o dei difensori;
- procedimento iscritto a mod. 44 su richiesta del denunciante o del difensore;
- procedimento a carico di persona sottoposta ad arresto, fermo o a misura cautelare, anche in procedimenti provenienti per competenza da altra Procura, su istanza del difensore munito della nomina fatta dall'indagato o dal congiunto;
- procedimento nel quale sia stato emesso provvedimento di sequestro o di convalida del sequestro probatorio o preventivo, all'indagato o al suo difensore, previa esibizione di copia dell'atto notificato all'istante, atto che dovrà essere allegato all'istanza;
- procedimento iscritto a mod. 21 o 44, su richiesta del denunciante o querelante o del relativo difensore, previa esibizione di copia della denuncia o querela presentata alla polizia giudiziaria o a questo Ufficio;
- procedimento già assegnato a sostituto trasferito, quando il richiedente sia in possesso del numero di iscrizione e del sostituto in precedenza assegnatario;
- procedimento iscritto a mod. 21 o 44, su richiesta degli appartenenti alla polizia giudiziaria che ha effettuato le indagini.

In aggiunta a quanto previsto dal suindicato Ordine di servizio che viene conglobato nel presente decreto e sempre ai fini della semplificazione della procedura, si prevede che non necessiti l'emissione del provvedimento autorizzatorio, ma che l'ufficio possa procedere senz'altro alla comunicazione altresì

seguenti, ulteriori casi:

- 1) allorché l'Ufficio 335 verifichi che è stata già formulata richiesta di archiviazione, sia nell'ipotesi in cui sia stata già inoltrata all'ufficio Gip, sia in quella in cui il fascicolo non sia stato ancora trasmesso all'ufficio Gip, in pendenza degli avvisi e/o del decorso del termine di cui all'art. 408 c.p.p.;
- 2) quando il Gip abbia già emesso decreto di archiviazione;
- 3) allorché il Gip, a seguito di richiesta di archiviazione inoltrata dal P.M., abbia restituito gli atti al P.M. (ai fini dello svolgimento d'indagini coartate o per la formulazione dell'imputazione coatta);
- 4) quando il fascicolo sia pervenuto presso quest'Ufficio a seguito di trasmissione per competenza da parte di altra Autorità Giudiziaria, allorché ciò sia avvenuto a seguito di esercizio dell'azione penale presso l'Autorità trasmittente il fascicolo e, pertanto, con declaratoria d'incompetenza resa dal Giudice o nel corso dell'udienza preliminare o negli atti preliminari del dibattimento;
- 5) quando sia stato emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p., secondo quanto visualizzato nel campo "Note" del sistema informatico SICP;
- 6) casi nei quali la parte dimostri la presa conoscenza dell'esistenza del procedimento, correlando la propria istanza di documentazione attestante la previa conoscenza dell'esistenza del fascicolo.
Per tale ipotesi, si fa riferimento ai seguenti, tassativi casi:
 - a) quando la parte (ovvero il suo difensore, munito di procura) esibisca documentazione da cui si desuma la conoscenza, in capo al predetto, della pendenza di indagini a suo carico (ad esempio: verbale di perquisizione e/o di sequestro operato di iniziativa dalla PG a carico del soggetto che ha formulato istanza; verbale di identificazione ex art. 161 c.p.p. nei confronti del medesimo); in caso d'inoltro di richiesta da parte della persona offesa, in relazione a procedimento per il quale la stessa abbia già presentato denuncia o querela;
 - b) quando il soggetto che presenta l'istanza sia *terzo interessato* rispetto ad un procedimento penale (ad esempio: proprietario di un'auto sequestrata ai danni di un soggetto indagato; compagnia di assicurazione in relazione a procedimenti penali nei quali potrebbe assumere la veste di persona offesa o responsabile civile).

Nei termini innanzi specificati, dunque, l'Ufficio 335 può comunicare al richiedente il numero di R.G. ed il nome del P.M. procedente e il titolo del reato.

I casi sub 1), sub 2) e sub 3) vengono esclusi con riferimento alla normativa di cui alla L. n. 69/2013 (cd. "codice rosso"), essendo preferibile che il rilascio della certificazione sia preceduta da un'attività valutativa del Pubblico Ministero.

Tali disposizioni **non si applicano** quando il procedimento abbia ad oggetto uno dei reati di cui all'art. 407, II° comma lett. a) c.p.p. (i cosiddetti *reati non comunicabili*), nel qual caso l'istanza viene trasmessa al P.M. procedente.

Si fa riferimento ai seguenti reati (*non comunicabili*):

- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416bis e 422 del codice penale, 291ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso Codice penale;
- 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, [270bis, secondo comma], e 306, secondo comma, del codice penale;
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
- 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- 8) dei delitti previsti dagli articoli 600 600bis, comma 1, 600ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609ter, 609quater, 609octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 628, tenuto conto che si fa riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 628, 3° comma, e art. 629, 2° comma, e che può essere disagevole per l'ufficio distinguere le ipotesi e tenuto conto della possibilità di errori che possono verificarsi;

Si procederà, invece, con la procedura autorizzatoria nel caso in cui la trasmissione per competenza del procedimento a quest'Ufficio da parte di altra Autorità Giudiziaria sia avvenuta nella fase delle indagini preliminari.

Le procedure descritte nel presente atto sono valide, altresì, per i procedimenti già incardinati presso questa Procura e che sono stati trasmessi ad altra Autorità Giudiziaria.

Inoltre, l'Ufficio può fornire mera comunicazione del nominativo del nuovo magistrato assegnatario, a seguito di cambio delega, qualora l'indagato, la parte offesa o i loro difensori esibiscano idonea comunicazione da cui risulta di essere già a conoscenza del numero del procedimento e del nominativo del

Pubblico Ministero non più titolare del procedimento.

Qualora non sia in grado di fornire tale documentazione si procederà nelle forme ordinarie dell'autorizzazione.

P.Q.M.

dispone che si proceda alle autorizzazioni e comunicazioni ex art. 335 c.p.p., secondo quanto sopra precisato.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Si comunichi:

- Ai Sostituti Procuratori - sede;
- Ai Vice Procuratori Onorari – sede;
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord;
- Al Presidente della Camera Penale di Napoli Nord;
- Alla Segreteria Dirigente Amministrativo (*per la comunicazione al personale amm.vo*) - sede;
- Al Responsabile dell'Ufficio 335 – sede;
- All'Ufficio Informatica, Statistica e Innovazione – sede;
- Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria – sede.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, visto il proprio decreto n. 1/2021, si dispone che, alla lettera "U" "Ufficio 335" il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta TRONCONE

Maria Antonietta Troncone